



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V – PREVENZIONE DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI
IL CAPO DELLA DIREZIONE

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, titolo V-bis, recante "Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità".

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (e successive modificazioni), con particolare riferimento all'articolo 30-ter, commi 7 e 7-bis, afferenti la facoltà di utilizzo del sistema di prevenzione delle frodi da parte dei soggetti aderenti, così come individuati dal medesimo articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), nonché delucidazioni inerenti al rinvio dell'applicazione delle disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi.

Il decreto legislativo, fermo restando il principio di obbligatorietà di adesione al sistema da parte dei summenzionati soggetti, sancisce altresì l'obbligo di consultazione dello stesso nelle determinate fattispecie declinate all'articolo 30-ter, comma 7. Tale obbligo di consultazione deve essere, tuttavia, interpretato alla luce del criterio di approccio basato sul rischio, filo conduttore della normativa di prevenzione del riciclaggio. In sostanza, l'obbligo di consultazione sussiste nei soli casi in cui il cliente non abbia avuto precedenti rapporti diretti con l'aderente, né risulti essere una persona la cui identità è, per altri versi, nota all'aderente stesso.

Il comma 7-bis del medesimo articolo 30-ter, fermo restando l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, provvede ad ampliarne l'ambito oggettivo attraverso la possibilità, da parte del soggetto aderente, di avvalersi del

sistema di prevenzione anche al di fuori delle fattispecie previste dal comma 7. La disposizione permette, in sostanza, di prescindere dalla natura della prestazione fornita al cliente, consentendo la richiesta di verifica dell'autenticità dei dati ai fini della prevenzione del furto di identità anche in presenza di fattispecie quali, a titolo di esempio, apertura di conto corrente o conto di deposito, cambio degli assegni allo sportello da parte di soggetti differenti dalla platea dei clienti dell'istituto bancario, fideiussioni, finanziamenti in generale, adeguata verifica della clientela in ambito antiriciclaggio.

Ai sensi dell'articolo 30-octies, comma 4-bis, le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione. Questa posticipazione è strumentale al compito di monitoraggio del funzionamento del sistema in rapporto alla verifica dei soli "Dati": compito affidato dall'articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo al gruppo di lavoro. Quest'ultimo è composto dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici, nonché dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti. Terminato il periodo di monitoraggio, il gruppo di lavoro valuterà se ritenere pienamente rispondenti alle reali necessità le attuali disposizioni del regolamento relative alle informazioni, ovvero procedere, limitatamente alle medesime disposizioni, alla stesura di un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con la procedura di cui all'articolo 30-octies del decreto legislativo.

Giuseppe Maresca

Firmatario1